



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che *“i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»*, nonché il comma 3, il quale prevede che *«in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, *il Super Absorbent Polymer (SAP)* e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi materiali rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2019, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2019;

CONSIDERATO che a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2019, n. 62, è stata riscontrata la necessità di modificare alcune delle disposizioni in esso contenute al fine di allinearle al quadro normativo vigente e superare le criticità emerse in fase applicativa;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata è emerso che le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, nel quale sono state recepite le proposte di modifica volte ad allineare le disposizioni previgenti al quadro normativo attuale e a superare le criticità emerse in fase applicativa, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), effettuata con nota prot. n. _____ del _____;

Adotta il seguente

regolamento:

Articolo unico

1. All'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 62 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettere a) e b), la parola "urbane" è soppressa;

b) al punto 3.c), primo periodo, dopo le parole "Per ogni lotto di ciascun materiale" sono aggiunte le seguenti: " , le cui applicazioni, di cui all'allegato 5, prevedano il contatto diretto con la cute e con le mucose,";

c) al punto 3.c), terzo periodo, le parole "prevedono il contatto diretto" sono sostituite dalle seguenti " , sulla base di specifici scenari espositivi relativi alla destinazione d'uso, prevedono il contatto prolungato e ripetuto".

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro

On. Gilberto Pichetto Fratin